

**Regolamento per l'emissione di obbligazioni c.d. plain vanilla - prestito obbligazionario
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE ' BALDI"
18 DICEMBRE 2017 – 18 DICEMBRE 2022
TASSO FISSO 10[^]/2017
CODICE ISIN IT0005317760**

Art. 1 - Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi 18 dicembre 2017 – 18 dicembre 2022 TASSO FISSO 10[^]/2017" è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), ed è costituito da un massimo di n. 2.000 (duemila/00) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna e di taglio minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) e successivi multipli di euro 1.000,00 (mille/00) munite di n. 10 (dieci) cedole di interesse semestrali.

Il prestito sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. Si sottolinea che i titoli non potranno essere cartolarizzati e quindi non potranno essere ritirati materialmente dai sottoscrittori.

Art. 2 - Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse a 100, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Art. 3 – Durata e periodo di collocamento.

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dal 18 dicembre 2017, con integrale rimborso il 18 dicembre 2022. La durata del periodo di offerta decorre dal giorno 18 dicembre 2017 e terminerà il giorno 28 febbraio 2018.

Art. 4 - Godimento.

Il prestito ha godimento 18 dicembre 2017.

Art. 5 - Interessi.

Gli interessi calcolati sulla base dell'anno civile saranno:

- dello 1,00% lordo annuo, pari al tasso lordo semestrale dello 0,50% per ciascuna delle seguenti cedole: 18/06/2018 – 18/12/2018 – 18/06/2019 – 18/12/2019 – 18/06/2020 – 18/12/2020 – 18/06/2021 – 18/12/2021 – 18/06/2022 – 18/12/2022.

La base di calcolo adottata per gli interessi è actual/actual.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 6 - Servizio del prestito.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca emittente.

Art. 7 - Termini di prescrizione e di decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 - Regime fiscale.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Art. 9 - Rimborso.

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione, il 18 dicembre 2022. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla stessa data e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

Art. 10 - Rimborso anticipato.

Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Art. 11 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca emittente.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi dalle banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso delle obbligazioni alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'avvio di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 12 - Varie.

Per una più specifica informazione in merito all'obbligazione offerta si rinvia al sito internet della BCC www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nonché consultabile presso la sede legale dell'Emittente in via Villanova n.23, 12080 PIANFEI.

Art. 13 - Varie

I Prospetti Informativi contengono una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei profili di rischio dei titoli. La Banca consegna gratuitamente i prospetti informativi medesimi a chiunque ne faccia richiesta.

CONFLITTO DI INTERESSI: si informa, altresì, che l'obbligazione in oggetto è emessa dalla Banca medesima nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.